

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Nomina del dr. Roberto Tarducci quale componente del Comitato Etico delle Aziende Sanitarie dell'Umbria (CEAS Umbria).

Con deliberazione n. 1193 del 24 ottobre 2016 la Giunta regionale ha nominato, ai sensi del decreto del Ministero della Salute 8 febbraio 2013 "Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici" e dell'art. 103 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali", i componenti del Comitato Etico delle Aziende Sanitarie dell'Umbria per il triennio ottobre 2016 - ottobre 2019.

Con nota PEC prot. n. 0267318 del 14 dicembre 2018 del dirigente del Servizio Programmazione dell'assistenza ospedaliera. Accreditamento. Autorizzazioni sanitarie e sociosanitarie. Valutazione di qualità della Direzione regionale Salute, welfare. Organizzazione e risorse umane è stata richiesta al direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Perugia la proposta di una figura con il seguente profilo: ingegnere o fisico clinico.

Con nota PEC n. 0270209 del 19 dicembre 2018 il direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Perugia ha comunicato la designazione del dr. Roberto Tarducci, direttore S.C. Fisica Sanitaria, quale referente per questa Azienda Ospedaliera, a far parte del Comitato Etico regionale dell'Umbria.

Si propone alla Giunta di adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2 del vigente regolamento interno della Giunta le determinazioni di competenza in merito a quanto sopra esposto.

Perugia, lì 21 dicembre 2018

Il responsabile del procedimento
F.TO ALESSANDRO MONTEDORI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2018, n. **1574**.

Approvazione dello schema di Accordo territoriale tra la Regione Umbria e l'Ufficio Scolastico per l'Umbria per l'erogazione da parte degli Istituti professionali dell'offerta di IeFP in regime di sussidiarietà, in attuazione dell'art. 7, c. 2 del D.Lgs. n. 61/2017.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **"Approvazione dello schema di Accordo territoriale tra la Regione Umbria e l'Ufficio Scolastico per l'Umbria per l'erogazione da parte degli Istituti professionali dell'offerta di IeFP in regime di sussidiarietà, in attuazione dell'art. 7, c. 2 del D.Lgs n. 61/2017"** e la conseguente proposta dell'assessore Antonio Bartolini;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. di recepire le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca del 17 maggio 2018, come previsto all'art. 11 comma 4 dello stesso decreto;
2. di approvare lo schema di Accordo per l'erogazione da parte degli Istituti professionali dell'offerta di IeFP in regime di sussidiarietà in attuazione dell'art. 7, c. 2 del D.Lgs n. 61/2017, Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di incaricare l'assessore all'Istruzione Antonio Bartolini di sottoscrivere l'Accordo di cui al punto precedente.
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Bartolini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Approvazione dello schema di accordo territoriale tra la Regione Umbria e l'Ufficio Scolastico per l'Umbria per l'erogazione da parte degli Istituti Professionali dell'offerta di IeFP in regime di sussidiarietà, in attuazione dell'art. 7, c. 2 del D.Lgs n. 61/2017.

Il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 61 concernente "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107", ha disposto la nuova disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, nonché le modalità realizzative dei percorsi sussidiari da parte degli Istituti professionali, da definirsi a livello regionale attraverso appositi Accordi tra la Regione e l'Ufficio scolastico regionale, nel rispetto dell'esercizio delle competenze esclusive delle regioni in materia di Istruzione e Formazione Professionale (di seguito IeFP).

Il successivo decreto attuativo del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca del 17 maggio 2018, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, recante criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema dell'Istruzione e Formazione Professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di IeFP per il rilascio della qualifica e del diploma quadriennale, ha definito:

- i criteri generali per la predisposizione degli Accordi di cui al citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61;
- le modalità e le condizioni generali dell'offerta sussidiaria di IeFP da parte delle Istituzioni scolastiche.

Fermo restando la competenza regionale in materia di programmazione dell'offerta formativa complessiva di IeFP, il decreto ha individuato le seguenti finalità dell'offerta erogata in via sussidiaria dagli Istituti Professionali:

a) integrazione, ampliamento, differenziazione e completamento dell'offerta ordinaria regionale di IeFP attraverso l'offerta sussidiaria delle Istituzioni scolastiche di istruzione professionale;

b) consolidamento di una rete stabile e qualificata regionale di Istituzioni formative in grado di fornire ai giovani una valida alternativa a percorsi di studio non professionalizzanti.

La Regione Umbria e l'Ufficio Scolastico regionale per l'Umbria, in ottemperanza a tali criteri generali e finalità, hanno predisposto il testo di Accordo ai sensi dell'art. 7 comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, Allegato A alla presente deliberazione, definendo:

a) la programmazione e le modalità dell'erogazione in via sussidiaria da parte degli Istituti professionali dell'offerta dei percorsi di durata triennale e quadriennale, finalizzati al conseguimento dei titoli di qualifica e diploma professionale di istruzione e formazione professionale;

b) le modalità dei raccordi tra percorsi di Istruzione Professionale (IP) e quelli di (IeFP);

c) la realizzazione degli interventi integrativi di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca del 17 maggio 2018;

d) le modalità di collaborazione istituzionale tra la Regione e Uffici territoriali del MIUR;

e) le fasi dei passaggi tra i percorsi di IP e i percorsi di IeFP, in base a quanto previsto dall'articolo 9 dell'Accordo n. 100 del 10 maggio 2018 sancito in sede di Conferenza Stato Regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, da definirsi con specifiche modalità attuative individuate congiuntamente dalla Regione e dall'Ufficio Scolastico regionale.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

ACCORDO TERRITORIALE TRA LA REGIONE UMBRIA E L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA PER L'EROGAZIONE DA PARTE DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI DELL'OFFERTA DI IEFP IN REGIME DI SUSSIDIARIETÀ IN ATTUAZIONE DELL'ART. 7, C. 2 DEL DLGS N. 61/2017

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 61 concernente “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107” ed in particolare l'articolo 7, comma 2 il quale prevede che le modalità realizzative dei percorsi sussidiari sono definite a livello regionale attraverso appositi accordi tra la Regione e l'Ufficio scolastico regionale, nel rispetto dell'esercizio delle competenze esclusive delle regioni in materia di Istruzione e Formazione Professionale;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca del 24/5/2018 n. 92 “Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale ai sensi dell'art. 3 comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e della formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181 della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 17 maggio 2018, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 61, recante criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'Istruzione Professionale e il sistema dell'Istruzione e Formazione Professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio della qualifica e del diploma quadriennale il quale:

- definisce i criteri generali per la predisposizione degli accordi di cui al citato decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 61;
- ridefinisce le modalità e le condizioni generali dell'offerta sussidiaria di IeFP da parte delle Istituzioni scolastiche;

VISTO l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato Regioni n. 100 del 10 maggio 2018, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 61, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale, recepito con il Decreto del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca del 22/5/2018;

VISTO l'Accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di IeFP approvato nella seduta del 20/02/14;

VISTA la Legge regionale n.30 del 23 dicembre 2013 “Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale” e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la D.G.R. n.1948 del 9/12/2004 “Accreditamento delle sedi formative: approvazione regolamento e dispositivo del sistema a regime”;

VISTO Decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 28/3/2013 “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”;

CONSIDERATA pertanto la necessità di ridefinire, alla luce del nuovo quadro normativo e regolamentare statale, la programmazione e il complesso delle condizioni specifiche attuative dell'offerta di IeFP e di raccordo con quella di IP, attraverso la sottoscrizione di uno specifico Accordo, come previsto dal comma 2 dell'art. 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 61;

**LA REGIONE UMBRIA, DI SEGUITO REGIONE, E L'UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER L'UMBRIA, DI SEGUITO USR,
CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

ART. 1

AMBITO E FINALITÀ

1. Il presente Accordo attua quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 61 e dall'articolo 4 del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 17 maggio 2018 con particolare riferimento:

a) alle condizioni e modalità dell'erogazione in via sussidiaria da parte degli Istituti Professionali dell'offerta dei percorsi di durata triennale e quadriennale, finalizzati al conseguimento dei titoli di Qualifica e Diploma Professionale di Istruzione e Formazione Professionale;

b) al raccordo tra percorsi di Istruzione Professionale (IP) e quelli di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);

c) alla collaborazione istituzionale tra la Regione e Uffici territoriali del MIUR.

2. Il presente Accordo attua inoltre quanto previsto dall'articolo 9 dell'Accordo n. 100 del 10 maggio 2018 sancito in sede di Conferenza Stato Regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 61, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di IP e i percorsi di IeFP.

Fermo restando la competenza regionale in materia di programmazione dell'offerta formativa complessiva di IeFP, l'offerta erogata in via sussidiaria dagli Istituti scolastici, di seguito offerta sussidiaria, risponde alle finalità di:

a) integrare, ampliare, differenziare e completare l'offerta ordinaria regionale di IeFP attraverso l'offerta sussidiaria delle Istituzioni scolastiche di Istruzione Professionale;

b) consolidare una rete stabile e qualificata regionale di Istituzioni formative in grado di fornire ai giovani una valida alternativa a percorsi di studio non professionalizzanti.

ART.2

RACCORDI TRA I SISTEMI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

1. Le Parti si impegnano, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, a favorire il raccordo tra il sistema dell'IP e il sistema di IeFP e a definirne le modalità organizzative ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 17 maggio 2018 sulla base dei seguenti criteri generali:

a) salvaguardare l'identità dei percorsi di IP e di IeFP, che, a norma dell'art. 2 comma 1 del D. Lgs. n. 61/2017, la studentessa e lo studente, in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, possono scegliere all'atto dell'iscrizione ai percorsi del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;

b) soddisfare, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, la richiesta della studentessa e dello studente, iscritti presso un'istituzione scolastica di IP, di accedere agli esami, presso un'istituzione scolastica o formativa accreditata, per conseguire una qualifica e un diploma professionale di IeFP coerente con gli indirizzi dell'Istituto Professionale;

- c) assicurare alla studentessa e allo studente la possibilità dei passaggi tra i percorsi dei sistemi di IP e di IeFP, con riferimento alle fasi definite con l'Accordo n. 100 del 10 maggio 2018, e di accesso all'esame per il conseguimento delle qualifiche e diplomi di IP e di IeFP attraverso il riconoscimento dei crediti acquisiti; secondo le modalità che saranno definite da specifiche Modalità attuative definite congiuntamente dalla Regione e dall'Ufficio Scolastico Regionale;
- d) ampliare e differenziare i percorsi attraverso l'offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP degli Istituti Professionali, nei limiti delle disponibilità di organico a legislazione vigente.

ART. 3

PROGRAMMAZIONE REGIONALE DELL'OFFERTA FORMATIVA SUSSIDIARIA DI IeFP

1. La programmazione dell'offerta sussidiaria di IeFP degli Istituti Professionali, così come la programmazione dell'offerta di IeFP degli organismi formativi accreditati, dovrà:
 - a. essere effettuata in un'ottica di integrazione, ampliamento e differenziazione dell'offerta formativa di IeFP;
 - b. essere formulata in coerenza con il contesto socio-economico in cui esse si colloca e con i fabbisogni professionali collegati alla vocazioni produttive dei territori, al fine di garantire una maggiore spendibilità della qualifica a livello territoriale;
 - c. prevedere modalità di intervento atte a favorire e qualificare, oltre che la dimensione educativa, anche la dimensione di apprendimento in contesti organizzativi e lavorativi, in un'ottica di accompagnamento degli allievi nella transizione verso il mondo del lavoro e in conformità con le finalità e le modalità applicative dell'alternanza scuola-lavoro.
2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di programmazione dell'offerta di IeFP e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, individua sia gli Istituti scolastici, sia i percorsi di IeFP che possono essere erogati in via sussidiaria in rapporto alle esigenze e specificità territoriali.
3. Le modalità di individuazione dei percorsi avviene a seguito di una richiesta annuale di manifestazione di disponibilità e secondo una prassi consolidata pluriennale di collaborazione tra la Regione e l'USR.
4. La Regione, sulla base dell'istruttoria realizzata congiuntamente con l'USR, approva annualmente, con proprio atto, l'elenco degli Istituti Professionali autorizzati ad erogare in regime sussidiario un'offerta corsuale di IeFP identificata nell'elenco stesso.

ART. 4

MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'OFFERTA SUSSIDIARIA

1. I percorsi di IeFP possono essere erogati in via sussidiaria da Istituzioni scolastiche che soddisfano i requisiti minimi di accreditamento previsti dalla disciplina regionale vigente.
2. Per il solo anno scolastico 208/2019 il requisito dell'accreditamento deve essere assolto entro la chiusura del medesimo anno scolastico.
3. Il requisito della certificazione del sistema di gestione della qualità, laddove previsto dal sistema regionale dell'accreditamento, si ritiene assolto attraverso le procedure del RAV di cui al D.P.R. n. 80/2013. che sono titolari di percorsi quinquennali di IP correlati con quelli di Qualifica e di Diploma di IeFP, come da Allegato 4 al Decreto del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca n. 92 del 24/5/2018.
4. Ai fini dell'erogazione dell'offerta sussidiaria le Istituzioni scolastiche devono garantire le seguenti condizioni:
 - a) previsione e formalizzazione nel Piano triennale dell'Offerta Formativa dei percorsi di IeFP,;

- b) rispetto degli standard regionali, con particolare riferimento alle parti relative ai contenuti di apprendimento, all'erogazione dell'offerta, alla valutazione e alla certificazione degli esiti di apprendimento, tramite progettazione esecutiva da presentare alla Regione, coerente con il Piano triennale dell'Offerta Formativa ;
- c) costituzione di classi di IeFP dedicate per gli alunni che hanno optato all'atto di iscrizione per i percorsi di Qualifica o Diploma professionale;
- d) composizione qualitativa dell'organico, articolazione delle cattedre e utilizzo delle quote di autonomia e flessibilità al fine di assicurare lo sviluppo di tutte le dimensioni di competenza dei Profili di IeFP, in particolare di quelle relative all'area tecnico-professionale;
- e) adeguatezza delle risorse professionali, anche attraverso l'utilizzo di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 lettera d) del D.Lgs 61/2017, nonché dell'organico dell'autonomia e per il potenziamento.

ART. 5

INTERVENTI INTEGRATIVI

1. La Regione e l'Ufficio scolastico regionale promuovono a livello territoriale i raccordi tra il sistema dell'IP e quello di IeFP attraverso:
 - a) la diffusione di interventi di formazione congiunta dei docenti, dei formatori, dei coordinatori, dei tutor e dei progettisti con particolare riferimento alle metodologie di progettazione e valutazione per competenze, all'utilizzo del Repertorio regionale delle qualificazioni regionali, alle modalità operative per i passaggi degli allievi fra i due sistemi;
 - b) la condivisione di prassi operative e strumentazione didattica per la diffusione dell'offerta formativa attraverso la modalità duale in particolare attraverso gli strumenti dell'alternanza scuola lavoro e dell'apprendistato;
 - c) il riconoscimento dei crediti acquisiti dagli allievi ai fini dei passaggi fra i due sistemi nel rispetto di quanto definito dall'Accordo n. 100 sancito dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 10 maggio 2018;
 - d) la possibilità di realizzazione degli interventi integrativi di cui all'articolo 3, comma 2 del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 17 maggio 2018;
 - e) l'istituzione di prassi collaborative e operative finalizzate a facilitare la partecipazione dell'utenza adulta ai percorsi finalizzati all'ottenimento di un attestato di qualifica professionale.
2. Gli interventi integrativi di cui al comma 1, lettera d) del presente articolo:
 - sono finalizzati a far raggiungere agli allievi iscritti ai percorsi di IP esiti di apprendimento riconoscibili in termini di credito formativo, per favorire il conseguimento di una qualifica o un diploma professionale di IeFP coerente con l'indirizzo di IP;
 - sono progettati ed attivati dalle Istituzioni scolastiche in rapporto allo sviluppo degli standard formativi regionali, con particolare riguardo alle dimensioni tecnico professionali caratterizzanti i Profili;
 - prevedono forme di collaborazione con le istituzioni formative titolari del percorso di IeFP di riferimento;
 - privilegiano modalità laboratoriali e in contesto reale lavorativo;

ART. 6**DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI**

1. La realizzazione dell'offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP da parte degli Istituti Professionali avviene nel rispetto del limite dell'organico docente assegnato a livello regionale e ad invarianza di spesa rispetto ai percorsi ordinari degli Istituti Professionali. In nessun caso la dotazione organica complessiva può essere incrementata in conseguenza dell'attivazione dell'offerta sussidiaria.
2. Le classi IeFP hanno una composizione qualitativa dell'organico del personale docente coerente con gli standard formativi dei percorsi di IeFP definito dalla programmazione di Istituto.

ART. 7**MODALITA' ATTUATIVE E COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE**

1. Con specifiche Modalità attuative, definite congiuntamente dalla Regione e dall'Ufficio Scolastico Regionale, saranno regolati i passaggi tra i percorsi dei sistemi di IP e di IeFP, con riferimento alle fasi definite con l'Accordo n. 100 del 10 maggio 2018, e l'accesso all'esame per il conseguimento delle qualifiche e diplomi attraverso il riconoscimento dei crediti acquisiti, da parte degli allievi iscritti ai percorsi di IP, di cui al comma 2 dell'art.5 del presente Accordo.
2. Regione e USR si impegnano a sviluppare una collaborazione istituzionale organica nel rispetto delle proprie specifiche competenze e attraverso la messa a disposizione delle rispettive strutture e risorse, concernente in particolare:
 - a) la promozione e il supporto ad azioni di innovazione e di informazione relative all'assetto metodologico-didattico e finalizzate alla transizione al lavoro da parte delle Istituzioni scolastiche che erogano percorsi di IeFP;
 - b) lo sviluppo di azioni di coordinamento, monitoraggio, valutazione di sistema e degli esiti di apprendimento dei percorsi di IeFP attivati presso le Istituzioni scolastiche, di monitoraggio delle iscrizioni ai percorsi sussidiari di IeFP e dei passaggi degli allievi fra i due sistemi;
 - c) la condivisione di tutte le informazioni e i dati necessari alla programmazione dell'offerta territoriale, nonché al governo ed al presidio delle azioni di raccordo e supporto all'offerta sussidiaria.
3. USR si impegna ad assicurare il necessario supporto tecnico per:
 - a) l'assegnazione degli organici alle Istituzioni scolastiche secondo il criterio della corrispondenza qualitativa dell'offerta agli standard formativi di IeFP ed il rispetto delle quote per il loro sviluppo definite dalla regolamentazione regionale;
 - b) la gestione dei passaggi e la promozione delle relative misure di supporto e integrative.
4. La funzione ispettiva e di controllo del rispetto da parte delle Istituzioni scolastiche della regolamentazione regionale di IeFP è assicurata dall'USR, in raccordo con la Regione.

ART. 8**DISPOSIZIONI FINALI**

1. Le attività di cui al presente Accordo possono essere promosse e sostenute nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Il presente Accordo si ritiene tacitamente rinnovato al termine di ogni annualità scolastica e formativa. L'eventuale richiesta di modifica o di integrazioni può essere avanzata formalmente da una delle parti sottoscrittrici entro il 30 aprile di ogni annualità.